

a cura di COBAS – Comitati di Base della Scuola

**Al Dirigente Scolastico
di _____**

**Al Dirigente Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
di _____**

**Al Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Provinciale
di _____**

Oggetto: reclamo avverso comunicazione di situazione di sovrannumerarietà per mancata costituzione cattedra con ore di completamento e/o per costituzione cattedre con orario settimanale superiore alle 18 ore di insegnamento.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ___/___/____, in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di _____, in servizio presso il _____ di _____ è stato/a individuato/o, in data _____, quale soprannumerario/a e la S.V. ha richiesto che presentasse formale domanda di trasferimento.

Tale situazione di sovrannumerarietà si sarebbe creata poiché l'Amministrazione Scolastica interpreterebbe la norma relativa alla riconduzione delle cattedre a 18 ore in maniera assolutamente illegittima e intendendo le 18 ore di insegnamento settimanali quale orario "minimo" di insegnamento.

Si noti, a tale riguardo, che esistono materie di insegnamento e classi di concorso che (per come sono strutturate) non possono sommare 18 ore di insegnamento frontale (ove non venissero rimodulate, cosa che allo stato non è avvenuta) e, quindi, è assolutamente chiaro che tali cattedre debbono essere formate con ore di completamento interno od esterno (fino a 18 ore, ove possibile con ore di insegnamento) o di completamento interno con ore a disposizione.

Considerato che lo/la scrivente ha diritto di avere la cattedra nella propria scuola di titolarità e non può essere dichiarato/a soprannumerario/a in ragione di una errata interpretazione (assolutamente estensiva ed illegittima) delle norme sulla formazione delle cattedre, ed in particolare della riconduzione a 18 ore settimanali di insegnamento delle stesse.

verificare se inserire la parte successiva sulla base delle specifiche situazioni

Si aggiunga che si è avuta notizia che nell'organico docente del proprio istituto per l'anno scolastico 2009/2010 l'Amministrazione Scolastica ha formato cattedre della propria classe di concorso con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Considerato che l'assegnazione di una cattedra così formata danneggerebbe lo/la scrivente costringendolo/a ad un surplus di lavoro non richiesto, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente che non intende svolgere alcuna ora di insegnamento oltre le 18 ore settimanali, con le seguenti motivazioni:

- l'art. 28, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 definisce in modo univoco che *“l'attività di insegnamento si svolge ... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”*
- l'art. 28, comma 6, del CCNL Scuola 2006/2009 precisa che: *“negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.*
- l'art. 22, comma 4, della Legge n° 448/2001 prevede che *“nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.*
- l'art. 35, comma 1, della Legge n° 289/2003 prevede che *“le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.”*
- l'art. 19, dello schema di Regolamento recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”* (trasmesso con Circolare Ministeriale n° 38/2009), peraltro non ancora vigente, inoverà la materia solo con l'eliminazione della cosiddetta *“clausola di salvaguardia”*, ma anch'esso non ha previsto, (poiché non poteva prevederlo) la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali.

Inoltre, si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali l'Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell'arte, per i quali i *“previgenti”* ordinamenti (previgenti proprio perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento.

Infine, è opportuno ricordare alle SS.LL. in indirizzo che le note Ministeriali dell'11 e del 21 maggio 2009 sulla materia de quo, come è notorio, non hanno alcuna valenza giuridico-normativa e, quindi, non possono trovare in alcun modo applicazione nelle procedure di costituzione delle cattedre le quali devono essere effettuate esclusivamente sulla base della succitata normativa vigente.

Si aggiunga che tutte le operazioni sugli organici effettuate dall'Amministrazione Scolastica sono inficiate di illegittimità anche perché la stessa ha proceduto alla riduzione delle cattedre, delle classi e dei posti sulla base di tabelle inserite in uno schema di Decreto Interministeriale che, allo stato, non pare sia entrato in vigore poiché la procedura prevista dalla legge non è stata completata.

Inoltre, non è stata fornita alcuna informazione preventiva sugli organici alle RSU ed, infine, le operazioni di individuazione di soprannumerarietà si stanno attuando illegittimamente poiché l'Amministrazione Scolastica non ha formalmente notificato alle scuole le nuove tabelle organiche per l'a.s. 2009-2010.

Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave al/alla docente sottoscritto/a poiché, come già chiarito, si viene dichiarati soprannumerari per una illegittima ed estensiva interpretazione della norma relativa alla riconduzione delle cattedre a 18 ore o in ragione del fatto che molte cattedre si stanno costituendo con oltre 18 ore settimanali.

* * *

Tutto ciò considerato e premesso, si ritiene che sia illegittimo disporre la soprannumerarietà dalla propria sede di titolarità poiché l'Amministrazione Scolastica non intende procedere a formare cattedre con completamento con ore a disposizione.

Valutato, altresì, che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire - senza il consenso dell'interessato e non rispettando la procedura prevista dall'art. 22, comma 4, della Legge n° 448/2001 - una cattedra con orario di insegnamento superiore alle 18 ore settimanali, il/la sottoscritto/a chiede che gli/le venga assegnata la cattedra di 18 ore con completamento a disposizione (ove necessario) e che le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell'ambito delle 18 ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si provvederà a presentare formale ricorso giurisdizionale avverso la dichiarazione di soprannumerarietà e l'eventuale illegittimo trasferimento e/o l'illegittima cattedra assegnata.

In attesa di un Vostro urgente e formale riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

data _____

firma

a cura di COBAS – Comitati di Base della Scuola